



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

SENTENZA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 12/2015

A CARICO DI MARIO MARGUTTI

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23 giugno 2015 il Sostituto Procuratore Federale Avv. Renato Martorelli rinviava a giudizio il signor Mario Margutti tesserato professionista, per violazione dell'art. 2 n. 2 del Regolamento di Giustizia consistito nell'aver dolosamente modificato la posizione della palla in gioco in violazione delle regole.

Il presente procedimento federale è stato instaurato a seguito di denuncia pervenuta alla Procura Federale in forma anonima e accompagnata da disco magnetico contenente riprese filmate effettuate, all'insaputa dei soggetti interessati, il giorno 24/7/14 presso il Circolo Golf Cervinia durante lo svolgimento di gara Pro-Am.

I fatti esposti, che trovano prova inequivocabile nella parte di filmato allegata alla denuncia, vedono il professionista Margutti reo di avere dolosamente spostato la posizione della sua palla.

Infatti nella parte di filmato afferente il presente procedimento si riconosce il professionista Margutti giungere prima degli altri componenti la squadra sul green della buca 15, guardarsi intorno con fare volutamente distratto, quindi recarsi a bordo green (fuori dal medesimo ed in forte salita) dove era posizionata la sua palla. Dopo ulteriore occhiata all'intorno, sempre nel filmato si vede il Signor Margutti sedersi a fianco della propria palla sul



terreno in salita, immediatamente con la mano destra raccogliere la palla ed infilarla nella tasca dei pantaloni. Subito dopo questa azione, il Signor Margutti viene ripreso mentre si alza in piedi ed avanza nel green, posizionando nel frattempo sull'inserito posteriore della testa del putter – che portava con sé – il marchino che, con movimento repentino del bastone, l'incolpato faceva cadere sul green.

Giunti i compagni di gioco, il Signor Margutti riprendeva a giocare, al suo turno, posizionando la palla sul marchino collocato con le sopradescritte modalità.

A fronte di tali fatti, in data 11 giugno 2015 la Procura Federale, inviava al professionista Mario Margutti comunicazione di apertura di un procedimento disciplinare.

Il Sostituto Procuratore avv. Renato Martorelli ritenuto che i fatti di cui alla segnalazione anonima e riprodotto nel filmato allegato alla denuncia fossero incontrovertibili e risultassero provati di tutta evidenza, disponeva pertanto il rinvio a giudizio del tesserato Mario Margutti per violazione dell'art 2 n. 2 del Regolamento di giustizia e richiedeva, tenuto conto di tutte le circostanze applicarsi la sanzione del divieto di partecipare ad attività agonistica per il periodo di anni uno, mesi dieci e quindici giorni ai sensi dell'art. 24 numero 1 lett. E) del Regolamento di Giustizia,

Le parti pertanto venivano ritualmente convocate dinanzi a questo Giudice per l'udienza del 28/7/2015.

Alla predetta udienza non compariva il Sostituto Procuratore Avv. Renato Martorelli, compariva invece personalmente il sig. Mario Margutti.



Questo Giudice interrogava quindi il sig. Mario Margutti il quale confermava i fatti così come esposti in denuncia e provati dalla documentazione video, si scusava per l'accaduto definendo il suo un gesto stupido, involontario e quindi si rimetteva alla clemenza del Giudicante nella determinazione della sanzione inflitta.

Nel corso dell'udienza il Giudicante domandava allo stesso Margutti se in passato si fosse reso responsabile di analoghi episodi e questi rispondeva affermativamente asserendo che anni addietro era stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Acquisite da Codesto Giudicante informazioni al riguardo presso la PGAI veniva confermato che l'indagato era stato effettivamente sottoposto nel gennaio 2008 a procedimento disciplinare a seguito del quale gli era stata inflitta una pena consistente nella squalifica dall'attività agonistica per mesi ventiquattro.

L'istruttoria può ritenersi quindi compiuta e la causa può essere decisa allo stato degli atti



I MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie all'esame di questo Giudice non comporta alcuna problematica nella ricostruzione dei fatti sia in quanto questi risultano provati da un filmato che inequivocabilmente ritrae il Margutti nell'atto di compiere l'illecito sia in quanto lo stesso indagato ha reso piena confessione.

Il video della gara e la confessione resa dall'indagato nel corso dell'interrogatorio unitamente a tutti gli elementi acquisiti in sede di

istruttoria, portano quindi questo Giudice a ritenere raggiunta la prova piena della responsabilità del sig. Mario Margutti in ordine alla violazione dell'art. 2 n. 2 del regolamento di Giustizia consistente nell'aver questi dolosamente modificato la posizione della palla in gioco in violazione delle regole.

A parere di Codesto Giudicante la gravità dell'illecito commesso è ulteriormente amplificata dal ruolo, insegnante professionista, rivestito dal suo autore in quanto commettendo tale illecito il Margutti non solo ha tradito lo spirito stesso del gioco del golf, ma, e ciò rende particolarmente infamante il fatto, ha violato anche la deontologia a cui, quale Professionista, questi deve attenersi.

Il Professionista deve infatti non solo essere un bravo insegnante ma prima di tutto ha il dovere di essere da esempio per i suoi allievi, ha il dovere di trasmettere loro i valori di correttezza e lealtà sui quali il gioco del golf si basa e vive quotidianamente.

Con il suo gesto il Margutti ha violato tutto questo, è stato di pessimo esempio per i suoi compagni di gioco e per i suoi allievi, e certamente non ha reso onore alla categoria di appartenenza.

Tutto ciò è inoltre aggravato dal fatto che il Margutti è recidivo in quanto già in passato, per sua stessa ammissione, e fatto confermato dalla stessa PGA, si è reso colpevole di altro illecito disciplinare per il quale ha già subito una lunga squalifica.

Le scuse e le manifestazioni di pentimento oggi manifestate dal Margutti, anche se sincere, non possono quindi certamente cancellare la gravità del



gesto compiuto e meritano una pena esemplare.

Come detto infatti il Margutti ha tradito lo spirito del gioco ed i principi etici di lealtà e correttezza che ne costituiscono il fondamento.

La gravità dell'illecito compiuto dal Margutti è inoltre amplificata dal fatto che è stato commesso nel corso di una Pro Am, quindi al cospetto di dilettanti, ai quali doveva essere di esempio non solo come giocatore ma anche ed in primo luogo nel rispetto delle regole del gioco.

Da ultimo, il Giudicante nel determinare la pena non può non tenerne conto del fatto che il Margutti è recidivo posto che in passato, come già detto, è stato sottoposto e condannato per il compimento di altro illecito disciplinare che, seppur comminato in seguito a procedimento disciplinare aperto in seno alla PGA, è da Codesto Giudicante ritenuto fatto rilevante anche ai fini della giustizia sportiva.

Per tali ragioni non si ritiene che la pena proposta dal Sostituto Procuratore, limitata alla sola sospensione dall'attività agonistica, sia sufficiente a sanzionare la gravità dell'illecito commesso dal Margutti ma si ritiene opportuno inasprirla comminando anche la sospensione dalla attività di insegnamento così come previsto dall'art.24 numero 1 lettera E).

Tutto ciò premesso, codesto Giudice, a fronte dell'importante illecito commesso dal tesserato professionista Mario Margutti,

PQM

Il giudice di Prima Istanza,

accertata la piena responsabilità del sig. Mario Margutti in ordine alla violazione dell'art. 2 n. 2 del regolamento di Giustizia, consistito nell'avere

dolosamente modificato la posizione della palla in gioco, in violazione delle regole,

accertato che il Mario Margutti in passato è stato già sottoposto a procedimento disciplinare da parte della PGAI e quindi è da ritenersi, anche ai fini della giustizia sportiva, un recidivo,

accoglie il deferimento proposto ed irroga al tesserato professionista la sanzione del divieto di partecipare ad attività agonistica per il periodo di anni uno e mesi sei nonché nella privazione per il periodo di mesi nove dalla funzione di insegnante, ai sensi dell'art. 24 numero 1 lett E) del Regolamento di Giustizia.

Il periodo di squalifica dall'attività agonistica e da quella di insegnante decorreranno entrambe dalla data di notificazione delle presente sentenza.

Si comunichi la presente sentenza a tutte le società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici affiliati o aggregati alla FIG nonché alla PGAI.

Così deciso in Torino 09/09/2015

Il Giudice di Prima Istanza

Avv. Bruno Boario

